

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005 e Reg. (UE) n. 1310/2013. PSR 2007-2013 del Lazio. Disposizioni per la raccolta, nell'annualità 2015, delle domande di aiuto/pagamento relative alle misure annuali 211 "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" e 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane" e ulteriori disposizioni per la raccolta delle domande di pagamento (conferma degli impegni assunti nelle precedenti annualità) relative alle misure pluriennali 214 "Pagamenti agro ambientali" e 215 "Pagamenti per il benessere degli animali". AVVISO PUBBLICO.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E
SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25, recante "Norme in materia di Programmazione, Bilancio e Contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 17, Legge di stabilità regionale 2015

VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 18, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) , e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento UE n. 1306/2013 che disciplina le norme di condizionalità ai sensi del titolo VI, Capo I, come ulteriormente dettagliate nell'allegato II del regolamento medesimo;

VISTO il regolamento UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il regolamento UE n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, che si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento alle annualità che decorrono dal 1° gennaio 2015;

VISTO il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 5 dicembre 2012 concernente "Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 724/2008 recante disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure a "superficie" del PSR Lazio 2007-2013, in attuazione del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii., Capo III e IV, e del Regolamento (CE) n. 65/2011, Parte II, Titolo I. Sostituzione dell'allegato A alla DGR 724/2008".

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e integrative del DM 18 novembre 2014;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 35 del 21 febbraio 2007, con la quale è stata approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013”;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente “Reg. (CE) n. 1698/2005 - Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 con la quale è stata approvata la revisione del PSR 2007/2013 del Lazio a seguito della verifica dello stato di salute della PAC (“Health Check”) e del varo di un Piano di rilancio europeo (“European Recovery Plan”) da parte della Commissione Europea;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 62 del 29 gennaio 2010, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto della revisione del PSR 2007/2013 il cui iter negoziale con i Servizi della Commissione Europea e con il partenariato istituzionale si è concluso con l'adozione della suddetta Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009;
- n. 5 del 13 gennaio 2012, di presa d'atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata in prima istanza alla Commissione UE il 18 maggio 2011 e nuovamente notificata, a seguito delle osservazioni pervenute, il 3 agosto 2011, il cui iter formale si è concluso con l'approvazione da parte della Commissione UE con nota Ares(2011)1152521 del 27/10/2011;
- n. 329 del 6 luglio 2012, di presa d'atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata alla Commissione UE il 28 dicembre 2011 e approvata da parte della stessa Commissione con nota Ref. Ares (2012)485184 del 19 aprile 2012;
- n. 152 del 19 giugno 2013, di presa d'atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata in prima istanza alla Commissione UE il 5 luglio 2012 e ritrasmessa alla Commissione medesima, a seguito delle osservazioni pervenute, nella versione del 18 dicembre 2012, definitivamente approvata dalla Commissione UE con Decisione C(2013) 375 del 24 gennaio 2013;
- n. 134 del 25 marzo 2014, di presa d'atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata in prima istanza dalla regione Lazio, attraverso il sistema di interscambio dati SFC2007, alla Commissione UE il 22 ottobre 2013 e ritrasmessa alla

Commissione medesima, a seguito delle osservazioni dei Servizi comunitari pervenute con nota Ref. Ares(2014)294346 del 07/02/2014, il 26 febbraio 2014, e definitivamente approvata dalla Commissione UE con nota Ref. Ares(2014)620404 del 07/03/2014;

ATTESO che l'Autorità di gestione del PSR Lazio 2007-2013 ha presentato una ulteriore proposta di modifica, che, ai sensi dell'articolo 78 del regolamento UE n. 1698/05, è stata valutata dal Comitato di sorveglianza del PSR con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 1690/SP del 27 ottobre 2014 e conclusa, con parere favorevole, come da nota prot. n. 623057 dell'11 novembre 2014,;

CONSIDERATO che i Servizi della Commissione UE, aventi funzione consultiva in seno al citato Comitato, non hanno formulato osservazioni sulla proposta di modifica, pur riservandosi il diritto di effettuare le loro valutazioni nel corso della successiva fase negoziale;

CONSIDERATO che l'Autorità di gestione del PSR ha provveduto a notificare alla Commissione UE la proposta di modifica in parola in data 12 novembre 2014, attraverso il sistema informativo SFC2007;

DATO ATTO che la Commissione UE ha trasmesso formalmente le sue osservazioni in allegato alla nota Ares(2015)831735 del 26/02/2015, richiedendo esclusivamente degli adeguamenti formali relativamente alle informazioni inerenti la durata di alcuni regimi di aiuto che discendono dall'aggiornamento della normativa in materia di aiuti di Stato, e che pertanto non vi sono osservazioni ostative alla rimodulazione finanziaria tra le misure e gli Assi del Programma;

CONSIDERATO che, il piano finanziario del PSR 2007-2013 inserito nella proposta di modifica notificata alla Commissione UE il 12 novembre 2014, prevede una dotazione di spesa pubblica stimata per l'intero periodo 2007/2013 sulle misure 211, 212, 214 e 215 pari rispettivamente a:

- euro 22.020.146 euro di spesa pubblica stimata sulla misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane, rispetto alla precedente dotazione finanziaria;
- euro 1.937.999 euro di spesa pubblica stimata sulla misura 212 Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane;
- euro 183.162.638 euro di spesa pubblica stimata sulla misura 214 Pagamenti agroambientali;
- euro 6.599.960 euro di spesa pubblica stimata sulla misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali;

VISTI gli Avvisi pubblici per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento emanati nelle annualità ricomprese tra il 2007 e il 2013, a valere sulle risorse allocate nell'ambito delle misure 211 *Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane*, 212 *Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*, 214 *Pagamenti agro ambientali*, 215 *Pagamenti per il*

benessere degli animali del PSR Lazio 2007-2013, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 531 del 10 luglio 2007; n. 289 del 18 aprile 2008; n. 290 del 18 aprile 2008; n. 284 del 24 aprile 2009; n. 246 del 22 marzo 2010; n. 184 del 6 maggio 2011; n. 186 dell'8 maggio 2012; n. 227 del 25 maggio 2012; n. 76 del 24 aprile 2013; n. 208 del 23 aprile 2014;

VISTA la circolare AGEA Prot. N. UMU/2015.541 del 31 marzo 2015 concernente “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2015”;

TENUTO CONTO che per il trattamento e la gestione delle domande di aiuto/pagamento delle c.d. “misure a superficie” e delle “misure connesse ad animali”, tra cui rientrano le suddette misure 211, 212, 214 e 215, si ricorre all'utilizzo degli applicativi informatici predisposti dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA), disponibili sul portale SIAN;

CONSIDERATO che gli agricoltori che hanno assoggettato in precedenti annualità la propria azienda agli impegni agroambientali (misura 214) e agli impegni relativi al benessere degli animali (misura 215) sono tenuti, pena la mancata corresponsione dell'aiuto, a confermare l'impegno assunto con la presentazione di un'apposita domanda di pagamento;

CONSIDERATO che l'articolo 13 paragrafo 1 del regolamento UE n. 809/2014 stabilisce che il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso ai benefici delle misure a superficie, in linea con le norme che disciplinano il regime della “domanda unica di pagamento”, non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, nell'ambito del Comitato congiunto Pagamenti Diretti /Sviluppo rurale ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica del Reg. (UE) 809/2014 (di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013) e che nello specifico, la proposta prevede, per la sola annualità 2015, di derogare all'articolo 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) 809/2014, ovvero di dare facoltà agli Stati membri di spostare dal 15 maggio al 15 giugno 2015 la data finale per la trasmissione della domanda unica PAC, delle domande di aiuto per i pagamenti diretti o per le domande di pagamento dello sviluppo rurale per le misure collegate alla superficie o agli animali;

CONSIDERATO che la mancata attivazione della raccolta delle domande di aiuto/pagamento afferenti alle misure 211, 212, 214 e 215 entro i suddetti termini comporterebbe la perdita dell'annualità 2015, con gravi ripercussioni sullo stato di avanzamento finanziario del programma e sulla chiusura dei conti, considerato che il 31 dicembre 2015 è la data ultima per l'erogazione delle risorse del PSR Lazio 2007-2013;

CONSIDERATO che le misure 211 e 212 sono misure su base annuale, i cui pagamenti sono corrisposti, per ciascuna annualità, a seguito della presentazione della relativa domanda di aiuto/pagamento e che pertanto non vi sono impegni pluriennali in itinere relativamente alle misure in questione;

TENUTO CONTO che il regolamento UE n. 335/2013, consente l'assunzione di nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a valere sulle misure del PSR 2007-2013 a condizione che l'importo assegnato al programma e/o alla misura non sia esaurito a una data anteriore al termine ultimo di ammissibilità della spesa di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

CONSIDERATO che per far fronte a eventuali fabbisogni finanziari necessari per garantire la piena attuazione delle misure 211, 212, 214 e 215, l'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 del Lazio attiverà ulteriori processi di rimodulazione finanziaria tra le misure del Programma per acquisire risorse aggiuntive derivanti da compensazioni finanziarie con misure caratterizzate da una sottoutilizzazione delle risorse;

ATTESO che le dotazioni finanziarie delle misure 211 e 212, garantiscono piena copertura finanziaria alle domande di aiuto/pagamento presentate per l'annualità 2014 e che pertanto vi sono risorse disponibili per una ulteriore raccolta di domande di aiuto/pagamento a valere sulle medesime misure;

RITENUTO, inoltre, che, anche alla luce delle norme definite dalla regolamentazione comunitaria in ordine alla transizione degli impegni sulla nuova programmazione 2014/2020, è opportuno e necessario attivare una nuova raccolta di domande di aiuto/pagamento a valere sulle misure 211 e 212 del PSR 2007-2013 affinché sia possibile garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse comunitarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi delle misure del PSR 2007-2013, e in particolare quello di contrastare l'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere le comunità rurali garantendo altresì la conservazione dello spazio naturale con la presenza delle attività agricole e zootecniche;

VISTO il nuovo elenco dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'allegato 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, conforme alle regole di condizionalità di cui all'articolo 93 e all'allegato II del regolamento UE n. 1306/2013;

TENUTO CONTO che il DM 18 novembre 2014, Titolo IV, articoli 19 e seguenti, prevede, in attuazione delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 53 del reg. UE 1307/2013, un sostegno accoppiato per i seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);

- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

RITENUTO che i pagamenti previsti per gli impegni assunti nell'ambito delle misure 211 *Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane* e 212 *Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane* del PSR 2007-2013 non presentano sovrapposizioni con il sostegno accoppiato di cui al citato Titolo IV del DM 18 novembre 2014, art. 20 (sostegno accoppiato per il settore latte) poiché i relativi premi traggono giustificazione da impegni diversi: nel caso del sostegno accoppiato, il premio è erogato per capo al fine del mantenimento dei livelli produttivi, mentre i premi previsti rispettivamente dalle misure 211 e 212 del PSR sono erogati per ettaro di SAU al fine di salvaguardare l'attività agricola in zone a rischio di abbandono;

TENUTO CONTO che le verifiche effettuate dall'Autorità di gestione del PSR Lazio 2007-2013 in materia di demarcazione tra gli aiuti previsti nell'ambito delle misure 211 e 212 del PSR Lazio 2007-2013 e il sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del regolamento UE n. 1307/2013 e al Titolo IV del DM 18/11/2014, potranno essere oggetto di osservazioni da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, anche in merito all'importo dei premi da erogare;

RITENUTO pertanto di non procedere alla decurtazione degli importi dei premi da erogare nell'ambito delle misure 211, 212 non rinvenendosi, allo stato attuale, sovrapposizioni con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del regolamento UE n. 1307/2013 e che tuttavia, in esito alle valutazioni effettuate da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, potranno essere operate modifiche ai suddetti importi in ottemperanza al principio generale che vieta il doppio finanziamento, nel caso si ravvisassero sovrapposizioni con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato di cui al citato articolo 52;

RITENUTO che i pagamenti previsti per gli impegni assunti nell'ambito della misura 214 *Pagamenti agro ambientali* del PSR 2007-2013 non presentano sovrapposizioni con il sostegno accoppiato di cui al citato Titolo IV del DM 18 novembre 2014, art. 21 (sostegno accoppiato per le vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte ai Libri genealogici o ai Registri anagrafici), poiché i relativi premi traggono giustificazione da impegni diversi: nel caso del sostegno accoppiato il premio è inteso a sostenere l'intero settore carne bovina, in quanto settore in difficoltà, mentre il premio a UBA erogato nell'ambito della misura 214, azione 214.8 *Tutela della biodiversità agraria animale* compensa gli allevatori che allevano razze bovine da carne autoctone a rischio di erosione genetica, iscritte nel Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n.15/2000 e che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità agraria animale, per i maggiori costi o i mancati guadagni rispetto a razze più produttive e commerciali;

RITENUTO che i pagamenti previsti per gli impegni assunti nell'ambito della misura 214 *Pagamenti agro ambientali* del PSR 2007-2013 non presentano sovrapposizioni con il sostegno accoppiato di cui al citato Titolo IV del DM 18 novembre 2014, art. 22 (sostegno accoppiato per il settore ovicaprino), poiché i relativi premi traggono giustificazione da impegni diversi: nel caso del sostegno accoppiato il premio è inteso a prevenire la diffusione della scrapie, incentivando gli allevamenti che aderiscono ai piani di selezione per la resistenza a detta patologia, ovvero è inteso a sostenere la macellazione di capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, mentre il premio a UBA erogato nell'ambito della misura 214, azione 214.8 *Tutela della biodiversità agraria animale* compensa gli allevatori che allevano razze ovi-caprine autoctone a rischio di erosione genetica, iscritte nel Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n.15/2000 e che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità agraria animale, per i maggiori costi o i mancati guadagni rispetto a razze più produttive e commerciali;

RITENUTO che i pagamenti previsti per gli impegni assunti nell'ambito della misura 214 *Pagamenti agro ambientali* del PSR 2007-2013 non presentano sovrapposizioni con il sostegno accoppiato a superficie di cui al citato Titolo IV del DM 18 novembre 2014, articoli 23-27, in quanto i premi per il sostegno accoppiato a superficie erogabili nel territorio regionale, costituiti in particolare da:

- premio per il frumento duro di cui all'articolo 23 comma 5;
- premio per le colture proteaginose, le leguminose da granella e gli erbai annuali di leguminose di cui all'articolo 23 comma 9;
- premio per il settore barbabietola da zucchero di cui all'articolo 25;
- premio per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione di cui all'articolo 26; premio per il settore olio d'oliva di cui all'articolo 27 comma 5;

prevedono esclusivamente l'impegno di coltivare le suddette colture secondo le normali pratiche colturali e senza alcun vincolo sulla scelta varietale, mentre i pagamenti previsti dal PSR, in particolare nell'ambito delle azioni 214.1 *Agricoltura integrata*, 214.2 *Agricoltura biologica* e 214.9 *Tutela della biodiversità agraria vegetale* compensano gli ulteriori aggravii, in termini di costi aggiuntivi e mancati guadagni, derivanti dalla coltivazione secondo metodi ad elevata sostenibilità ambientale (Agricoltura integrata oppure Agricoltura biologica), ovvero derivanti dalla coltivazione di varietà vegetali autoctone, iscritte nel Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n.15/2000 e fondamentali per il mantenimento della biodiversità agraria vegetale, ma meno redditizie rispetto a varietà della stessa specie;

VISTE le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti del regolamento UE 1307/2013, che a partire dal 1° gennaio 2015 introducono il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ("*greening*") e i relativi obblighi applicabili ad alcune tipologie di aziende agricole;

TENUTO CONTO che il citato DM 18 novembre 2014 e il citato DM 26 febbraio 2015 recano ulteriori disposizioni attuative in materia di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 46 del citato regolamento 1974/2006 e dell'articolo 9 del regolamento UE n. 807/2014, ai fini del sostegno dei pagamenti agro ambientali, misura 214 del PSR 2007-2013, occorre verificare che il calcolo dei pagamenti tenga conto soltanto dei costi aggiuntivi e/o delle perdite di reddito che vanno oltre le pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'articolo 43 e seguenti del reg. UE 1307/2013, in ottemperanza al principio di esclusione del doppio finanziamento per il medesimo impegno;

RITENUTO che i pagamenti agro ambientali di cui alla misura 214 del PSR 2007-2013 non contengano elementi di sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 e seguenti del regolamento UE n. 1307/2013, in quanto detti pagamenti non remunerano la diversificazione colturale, non prevedono premi per la manutenzione del pascolo esistente e non rimborsano i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle superfici investite con aree di interesse ecologico permanenti già esistenti o da impiantare e altresì, sulle superfici a seminativo investite con colture azotofissatrici, eventualmente dichiarate dall'agricoltore nell'ambito del piano colturale di cui al citato DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 DM come aree di interesse ecologico, i pagamenti della misura 214 si giustificano in quanto legati ai costi aggiuntivi e ai mancati guadagni derivanti dall'adozione di metodi di produzione agricoli che vanno al di là della baseline e della pratica agricola consueta;

TENUTO CONTO che le verifiche effettuate dall'Autorità di gestione del PSR Lazio 2007-2013 in materia di demarcazione tra gli aiuti previsti nell'ambito della misura 214 del PSR Lazio 2007-2013 e il sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del regolamento UE n. 1307/2013 e al Titolo IV del DM 18/11/2014, potranno essere oggetto di osservazioni da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, anche in merito all'importo dei premi da erogare;

TENUTO CONTO altresì che le verifiche effettuate dall'Autorità di gestione del PSR Lazio 2007-2013 in materia di esclusione del doppio finanziamento degli impegni previsti nell'ambito della misura 214 del PSR Lazio 2007-2013 e le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui agli articoli 43 e seguenti del regolamento UE 1307/2013 potranno essere oggetto di osservazioni da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, anche in merito all'importo dei premi da erogare;

RITENUTO pertanto di non procedere alla decurtazione degli importi dei premi da erogare nell'ambito delle misure 214 non rinvenendosi, allo stato attuale, sovrapposizioni né con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento UE n. 1307/2013 né con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del regolamento medesimo. Tuttavia, in esito alle valutazioni effettuate da parte delle Autorità competenti a livello

nazionale e/o comunitario, potranno essere operate modifiche ai suddetti importi in ottemperanza al principio generale che vieta il doppio finanziamento, nel caso si ravvisassero sovrapposizioni con le suddette pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e/o con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato, oltre al caso in cui detti adeguamenti dovessero derivare dalla modifica della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale;

CONSIDERATO che, a norma del regolamento (CE) n. 1974/06, art. 46, a partire dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni pluriennali assunti a norma delle misure 214 e 215 del PSR (articoli, 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005), al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico di riferimento, ivi incluso quello relativo al periodo di programmazione 2014-2020 per gli impegni che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione 2007-2013, e che in virtù di tale clausola il beneficiario può scegliere di accettare detto adeguamento, con tutti gli obblighi che ne derivano, ovvero di recedere dall'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;

VISTO l'atto di organizzazione A07152 dell'11 settembre 2013, che sostituisce il precedente Atto di organizzazione n. A4372 del 21 aprile 2011 e ss.mm.ii., con il quale sono stati individuati i Responsabili Unici delle Misure del PSR Lazio 2007-2013 gestite dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca e definiti i relativi compiti, tra cui rientra la predisposizione delle disposizioni attuative per gli aspetti afferenti all'applicazione della misura di competenza;

VISTO l'Avviso pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2015 a valere sulle **misure 211** "*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*" e **212** "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*", predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura, trasmesso all'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale con nota Prot. n. 243936GR/04/21 del 5 maggio 2015 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

RITENUTO di approvare l'Avviso pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2015 a valere sulle **misure 211** "*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*" e **212** "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*", predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura, trasmesso all'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale con nota Prot. n. 243936GR/04/21 del 5 maggio 2015 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

RITENUTO, in conseguenza di procedere, per l'**annualità 2015**, alla raccolta:

- di nuove domande di aiuto/pagamento per la corresponsione delle indennità compensative previste dai regime di aiuto di cui alle **misure 211** "*Indennità per*

svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane” e 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane”, nel rispetto delle condizioni previste nell’Avviso pubblico di cui all’Allegato A citato, fatte salve le ulteriori specificazioni riportate in premessa alla presente determinazione;

- delle domande di pagamento (conferma degli impegni) della misura **214** “*Pagamenti agroambientali*” e della misura **215** “*Pagamenti per il benessere degli animali*” per l’aggiornamento degli impegni già assunti nelle precedenti annualità, nel rispetto delle condizioni previste negli Avvisi pubblici di cui agli Allegati rispettivamente B e C alla Deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 23 aprile 2014, fatte salve le ulteriori specificazioni riportate in premessa alla presente determinazione;

RITENUTO di fissare, in conformità con le disposizioni recate dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dall’Organismo Pagatore Nazionale AGEA, al **15 maggio 2015** il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all’annualità 2014 per le misure 211, 212 e 214 (esclusa l’azione 214.8 della misura 214) e al **9 giugno 2015** il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alla misura 215 e all’azione 214.8 della misura 214, fatte salve le proroghe derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, ai sensi delle quali entrambi i termini citati si intendono automaticamente aggiornati al 15 giugno 2015, come da regolamento di deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recentemente approvato dal Comitato congiunto Pagamenti diretti/Sviluppo rurale della Commissione Europea;

CONSIDERATO che per il pagamento dei premi, aiuti e contributi previsti dalle Misure dell’Asse II del PSR concorrono, secondo percentuali prestabilite, l’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e lo Stato tramite il fondo di rotazione (L. 183/1987) istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze;

CONSIDERATO che gli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari dei contributi previsti dal PSR sono emessi dall’Organismo Pagatore Nazionale AGEA, riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95, sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione degli aiuti predisposte dalle strutture regionali competenti;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che, in conformità con gli schemi procedurali definiti per l’attuazione delle misure 211, 212, 214 e 215, la copertura finanziaria per i pagamenti relativi a dette misure è assicurata dagli stanziamenti allocati nel piano finanziario del PSR, le cui somme sono già autorizzate e saranno allocate nel bilancio dell’Organismo Pagatore Nazionale AGEA e che pertanto, per l’attuazione di tali avvisi pubblici, non sarà necessario fare ricorso a ulteriori risorse del bilancio della Regione Lazio oltre a quelle già stanziare a titolo di cofinanziamento regionale del PSR Lazio 2007-2013;

TENUTO CONTO che la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale che costituisce il quadro normativo di riferimento per il Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione è rappresentata dalla versione aggiornata dei regolamenti, delle leggi e delle ulteriori norme di fonte comunitaria, nazionale e regionale;

CONSIDERATO che in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal PSR Lazio 2007-2013 si fa riferimento alla vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e alle ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni in applicazione del decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015;

RITENUTO, pertanto, di procedere con successivi provvedimenti ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle sanzioni previsto nell'ambito della citata D.G.R. n. 584 del 5 dicembre 2012, al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo di riferimento;

RITENUTO che per quanto non espressamente previsto nell' Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR Lazio 2007-2013) ed ai relativi provvedimenti di attuazione;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare l'Avviso pubblico per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento relative all'annualità 2015 a valere sulle **misure 211** "*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*" e **212** "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*", predisposto dal competente Responsabile Unico di Misura, trasmesso all'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale con nota Prot. n. 243936GR/04/21 del 5 maggio 2015 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

- di procedere, per l'**annualità 2015**, alla raccolta:

- di nuove domande di aiuto/pagamento per la corresponsione delle indennità compensative previste dal regime di aiuto di cui alle **misure 211** "*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane*" e **212** "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*", nel rispetto delle condizioni previste nell'Avviso pubblico di cui all'Allegato A citato, fatte salve le ulteriori specificazioni riportate in premessa alla presente determinazione;

- delle domande di pagamento (conferma degli impegni) della misura **214** “*Pagamenti agroambientali*” e della misura **215** “*Pagamenti per il benessere degli animali*” per l’aggiornamento degli impegni già assunti nelle precedenti annualità, nel rispetto delle condizioni previste negli Avvisi pubblici di cui agli Allegati rispettivamente B e C alla Deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 23 aprile 2014, fatte salve le ulteriori specificazioni riportate in premessa alla presente determinazione;

- di fissare, in conformità con le disposizioni recate dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dall’Organismo Pagatore Nazionale AGEA, al **15 maggio 2015** il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all’annualità 2014 per le misure 211, 212 e 214 (esclusa l’azione 214.8 della misura 214) e al **9 giugno 2015** il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alla misura 215 e all’azione 214.8 della misura 214, fatte salve le proroghe derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, ai sensi delle quali entrambi i termini citati si intendono automaticamente aggiornati al 15 giugno 2015, come da regolamento di deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recentemente approvato dal Comitato congiunto Pagamenti diretti/Sviluppo rurale della Commissione Europea;

- di ribadire che, a norma del regolamento (CE) n. 1974/06, art. 46, a partire dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni pluriennali assunti a norma delle misure 214 e 215 del PSR, al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico di riferimento, ivi incluso quello relativo al periodo di programmazione 2014-2020 per gli impegni che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione 2007-2013, e che in virtù di tale clausola il beneficiario può scegliere di accettare detto adeguamento, con tutti gli obblighi che ne derivano, ovvero di recedere dall’impegno senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso;

- di non procedere alla decurtazione degli importi dei premi da erogare nell’ambito delle misure 211 e 212 non rinvenendosi, allo stato attuale, sovrapposizioni con gli interventi previsti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui all’articolo 52 del regolamento UE n. 1307/2013. Tuttavia, in esito alle valutazioni effettuate da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, potranno essere operate modifiche ai suddetti importi in ottemperanza al principio generale che vieta il doppio finanziamento, nel caso si ravvisassero sovrapposizioni con gli interventi previsti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui al citato articolo 52;

- di non procedere alla decurtazione degli importi dei premi da erogare nell’ambito della misura 214 non rinvenendosi, allo stato attuale, sovrapposizioni né con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 43 del regolamento UE n. 1307/2013 né con gli interventi previsti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui all’articolo 52 del regolamento medesimo. Tuttavia, in esito alle valutazioni effettuate da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, potranno essere operate modifiche ai suddetti importi in ottemperanza al principio generale che vieta il doppio finanziamento, nel caso si ravvisassero

sovrapposizioni con le suddette pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e/o con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato, oltre al caso in cui detti adeguamenti dovessero derivare dalla modifica della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale;

- di stabilire che, in conformità con gli schemi procedurali definiti per l'attuazione delle misure 211, 212, 214 e 215, la copertura finanziaria per i pagamenti relativi a dette misure è assicurata dagli stanziamenti allocati nel piano finanziario del PSR, le cui somme sono già autorizzate e saranno allocate nel bilancio dell'Organismo Pagatore Nazionale AGEA e che pertanto, per l'attuazione di tali avvisi pubblici, non sarà necessario fare ricorso a ulteriori risorse del bilancio della Regione Lazio oltre a quelle già stanziare a titolo di cofinanziamento regionale del PSR Lazio 2007-2013;

- di procedere con successivi provvedimenti ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle sanzioni previsto nell'ambito della citata D.G.R. n. 584 del 5 dicembre 2012, al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nell'Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR Lazio 2007-2013) ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito Internet istituzionale.

II DIRETTORE REGIONALE

Roberto Ottaviani